



COMUNE DI CARCARE

Provincia di Savona

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLE MANOMISSIONI DEL
SUOLO PUBBLICO
PER INTERVENTI DI PRIVATI O DI ENTI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11, del 04/04/2020



INDICE

Art. 1	Applicazione
Art. 2	Richiesta di autorizzazione
Art. 3	Computo delle superfici manomesse
Art. 4	Rilascio dell'autorizzazione
Art. 5	Responsabilità del titolare dell'autorizzazione
Art. 6	Cauzioni e disciplinari
Art. 7	Esecuzione dei lavori
Art. 8	Posa di condutture nel sottosuolo e manufatti
Art. 9	Impianti e manufatti esistenti
Art. 10	Riempimento dello scavo
Art. 11	Ultimazione e regolare esecuzione dei lavori
Art. 12	Ripristino definitivo della pavimentazione a cura dei Privati
Art. 13	Interventi urgenti
Art. 14	Occupazione del suolo o del sottosuolo pubblico
Art. 15	Prescrizioni particolari
Art. 16	Ripristino definitivo a cura degli Enti titolari di pubblici servizi
Art. 17	Ultimazione e regolare esecuzione dei lavori per gli Enti titolari di pubblici servizi
Art. 18	Programma annuale per le manomissioni del suolo pubblico
Art. 19	Sistemazione generale di una strada da parte del Comune
Art. 20	Rimozione obbligata di impianti, condutture e manufatti
Art. 21	Sanzioni
Art. 22	Penali
Art. 23	Decorrenza e variazioni del Regolamento
All. "A"	Elenco prezzi unitari
All. "B"	Importo penali giornaliero da applicare per ritardata ultimazione lavori
All. "C"	Importo penali da applicare per esecuzione lavori inadeguata o difforme

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MANOMISSIONI DEL SUOLO PUBBLICO PER INTERVENTI DI PRIVATI O DI ENTI.

ARTICOLO 1 - APPLICAZIONE

Le norme del presente regolamento riguardano le manomissioni del suolo pubblico e delle superfici di proprietà privata gravate da servitù di uso pubblico.

Sono fatte salve le normative speciali relative a pubblici servizi.

ARTICOLO 2 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

Chiunque intende manomettere il suolo pubblico o le altre superfici di cui al precedente articolo 1 deve preventivamente inoltrare istanza al Comune, in carta legale o resa tale (sui modelli predisposti dall'Ufficio Tecnico Comunale), per il rilascio dell'autorizzazione, fermi restando il pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico e del diritto di concessione, per quanto dovuto, per le occupazioni permanenti.

Il permesso viene rilasciato alle Società, alle Ditte, agli Enti o ai privati aventi titolo.

Non sono soggetti alla richiesta di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo i lavori di manomissione del suolo pubblico effettuati da imprese o ditte appaltatrici o soggetti diversi comunque operanti su specifico incarico del Comune di Carcare.

Sono soggetti alla richiesta di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo i lavori di manomissione del suolo pubblico effettuati per l'esecuzione, a scomputo di oneri, di opere di urbanizzazione destinate ad essere cedute al Comune, in proprietà o in uso pubblico. In tal caso l'autorizzazione viene rilasciata a titolo gratuito, fermi restando l'obbligo del ripristino definitivo della superficie manomessa e tutti gli altri oneri e obblighi posti a carico del titolare dell'autorizzazione dal presente regolamento.

Il richiedente dell'autorizzazione deve nominare un tecnico qualificato che assuma la direzione dei lavori e le conseguenti responsabilità di legge.

Sulla domanda di autorizzazione alla manomissione del suolo deve figurare anche il nominativo del suddetto tecnico, il quale deve controfirmare l'istanza stessa per accettazione (con vidimazione del timbro dell'Ordine professionale).

Nel caso degli Enti titolari di pubblici servizi di cui al successivo articolo 16, il direttore dei lavori sarà identificato, salvo diversa esplicita disposizione scritta dell'Ente richiedente, con il responsabile dell'ufficio tecnico dell'Ente stesso (o suo delegato).

L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità del richiedente nonché del soggetto o dell'Impresa che materialmente opereranno la manomissione del suolo, della loro residenza, sede legale o domicilio (codice fiscale e partita I.V.A.) e della reperibilità telefonica in caso di necessità;
- b) l'indicazione del nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori, controfirmata dallo stesso per accettazione (e timbro professionale in calce);
- c) la località ove i lavori dovranno essere effettuati;
- d) lo scopo dei lavori;
- e) copia del titolo abilitativo (ove necessario) per l'esecuzione dei lavori;
- f) la previsione della durata dei lavori.
- g) l'espressa dichiarazione di conoscenza e accettazione di tutte le norme delle vigenti leggi nonché di

- quelle del presente Regolamento;
- h) gli elaborati grafici necessari (in triplice copia).

L'istanza potrà inoltre essere corredata della dichiarazione di cui al nono comma del successivo articolo 12 (ripristino definitivo della pavimentazione manomessa a cura del titolare dell'autorizzazione).

L'Amministrazione Comunale valuterà in merito all'accoglimento o meno dell'istanza e circa la determinazione delle condizioni cui subordinare, in caso di accoglimento, il rilascio dell'autorizzazione, sia in relazione allo stato del suolo sia in relazione al pubblico interesse.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di negare il rilascio dell'autorizzazione qualora vi ostino ragioni di tutela del decoro, sicurezza pubblica, circolazione stradale, misure di delimitazione ed identificazione strade comunali ed in ogni caso in cui risulti necessario assicurare la libera fruizione dell'area interessata da parte della collettività, previa idonea motivazione.

Quest'ultima disposizione si applica anche nei riguardi delle domande relative ai passi carrabili.

La Giunta Comunale provvede annualmente a stabilire mediante apposita delibera i periodi in cui è consentito il rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni ad occupare il suolo pubblico e/o le superfici di cui all'art. 1 (indicativamente dal 7 gennaio al 7 dicembre). Ogni deroga al calendario così stabilito dovrà essere concessa per ogni singola richiesta dalla Giunta stessa, salvo le situazioni di emergenza. Copia del calendario stabilito dalla Giunta Comunale dovrà essere allegata ad ogni singolo provvedimento, autorizzazione o concessione, che a tal fine dovrà contenere l'esplicito divieto all'utilizzo del suolo e delle superfici interessate, fuori dai termini previsti nel calendario suddetto.

Nel caso in cui autorizzazioni e/o concessioni già rilasciate determinassero situazioni per cui di fatto le occupazioni e/o le manomissioni risultino protrarsi in violazione del calendario approvato dalla Giunta Comunale, si impone, a carico dei trasgressori, l'obbligo dell'immediato ripristino, salva l'applicazione di una sanzione nella misura di € 200,00 (duecento/00) oltre l'addebito di tutte le spese che il Comune sosterrà per il ripristino obbligatorio in via sostitutiva. Viene fatta salva la competenza a concedere eventuali deroghe da parte della Giunta Comunale.

ARTICOLO 3 - COMPUTO DELLE SUPERFICI MANOMESSE

Il computo della superficie da manomettere verrà effettuato tenendo conto del minimo rettangolo circoscritto alla rottura, aumentato di un franco esterno di m 0,50 per parte del rettangolo stesso.

Nel caso in cui la manomissione avesse un andamento non rettilineo, ramificato oppure con svolte, la superficie di cui al primo comma sarà composta di rettangoli successivi posti lungo lo sviluppo dello scavo, eventualmente a lati curvilinei, aumentati del franco di cui sopra, secondo i criteri stabiliti dai competenti Uffici del Comune.

Nel caso in cui la rottura fosse adiacente ad un manufatto (marciapiede, muro o altra costruzione in genere), la superficie da manomettere non sarà soggetta, dal lato del manufatto stesso, all'applicazione del franco di cui al primo comma.

La superficie minima contabilizzata per ciascuna singola rottura, agli effetti del calcolo degli importi di cui al successivo articolo 4, è stabilita in **quattro** metri quadrati, anche se le singole manomissioni risultano inferiori alla detta misura.

Nelle pavimentazioni cementizie o lapidee a grande pezzatura sono, in ogni caso, conteggiate per intero le lastre. Nelle altre pavimentazioni, è sempre conteggiata tutta la superficie che gli Uffici competenti del Comune ritengono tecnicamente necessaria, tenuto conto del franco di cui al primo e al secondo comma.

Per le rotture eseguite su marciapiedi di qualsiasi genere la cui larghezza non è maggiore di due metri, la rottura stessa sarà riferita a tutta la larghezza del marciapiede e comunque, non potrà essere inferiore a mq. 4,00.

Per le rotture eseguite su strade vicinali, i computi delle superfici da manomettere e gli oneri relativi saranno equiparati alle strade pubbliche comunali.

Per le strade private gravate da servitù di uso pubblico occorre la presentazione di istanza per il rilascio della relativa autorizzazione, ma non saranno richiesti gli oneri di manomissione del suolo pubblico.

ARTICOLO 4 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il rilascio dell'autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico avverrà secondo le seguenti fasi:

Il Settore Lavori Pubblici del Comune rilascia, in caso di esito favorevole dell'esame dell'istanza pervenuta, l'autorizzazione alla manomissione del suolo, corredata delle eventuali note di prescrizione del caso, previo versamento, nei modi di legge, in via anticipata, delle somme corrispondenti alle spese occorrenti al ripristino del suolo pubblico da manomettere, commisurate all'entità della rottura (secondo quanto stabilito dal precedente articolo 3).

Le tariffe applicate corrispondono ai prezzi stabiliti nel relativo elenco di cui all'allegato "A", che forma parte integrante del presente Regolamento, maggiorati di una percentuale del **25% (venticinque per cento)** a compenso degli oneri che il Comune sostiene in via ordinaria a causa dei danni e del maggior degrado delle strutture e delle infrastrutture comunali in conseguenza della manomissione del suolo.

Nel caso in cui il ripristino definitivo della pavimentazione manomessa venga eseguito dal titolare dell'autorizzazione ai sensi del sesto comma del successivo articolo 12, verrà applicata la sola percentuale del **25%** sulle suddette tariffe.

Le somme di cui al primo comma sono soggette all'eventuale conguaglio finale, fatta salva l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21 e delle penali di cui all'articolo 22.

I prezzi unitari sono soggetti ad aggiornamento periodico, secondo le modalità stabilite al successivo articolo 23.

Per gli Enti e le Società di cui al successivo art. 16, le somme di cui al primo comma devono essere versate nell'ammontare e nei termini nello stesso articolo specificati.

L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'autorizzazione, pena la decadenza della stessa

Prima dell'esecuzione degli interventi, il titolare deve concordare per iscritto col Comando della Polizia Municipale la data di inizio dei lavori.

Tale data dovrà essere comunicata dal Comando di Polizia Municipale – al Settore Lavori Pubblici mediante la trasmissione della relativa ordinanza, anche in via telematica.

Il richiedente, a sua volta, dovrà comunicare la data di effettivo inizio dei lavori almeno 3 (tre) giorni prima dell'inizio degli stessi. Copia dell'avvenuta comunicazione dovrà essere presente nel cantiere ed esibita su richiesta dei funzionari comunali.

Per gli Enti e le Società di cui al successivo articolo 16, quanto previsto nei due commi precedenti può essere effettuato da un funzionario o da un altro dipendente dell'Ente all'uopo dall'Ente stesso incaricato.

In difetto di quanto stabilito ai tre commi precedenti o se l'inizio dei lavori avviene con ritardo non giustificato, è facoltà del Comune disporre la loro sospensione.

E' altresì riportato sull'autorizzazione il tempo utile per l'ultimazione dei lavori. L'autorizzazione dev'essere esibita sul luogo di lavoro ad ogni richiesta dei Funzionari e degli Agenti comunali.

Inoltre, alla stessa Amministrazione Comunale compete la facoltà di modificare in ogni momento le modalità di esecuzione e anche di revocare o sospendere l'autorizzazione in dipendenza di fatti sopravvenuti e per

esigenze di pubblico interesse.

Nei casi urgenti, i Funzionari e gli Agenti comunali possono ordinare la sospensione della validità dell'autorizzazione, salvi ed impregiudicati gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione Comunale.

Compete al Responsabile del Settore la disciplina dei diritti di segreteria e di istruttoria connessi al Servizio in questione, mediante provvedimento annuale.

ARTICOLO 5 - RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

Formano parte integrante dell'autorizzazione, anche se non espressamente richiamate nell'atto, tutte le norme del presente Regolamento nonché tutte le norme di legge e dei regolamenti vigenti in materia di tutela delle strade, della circolazione, dell'igiene e della sicurezza pubblica e privata.

Il rilascio dell'autorizzazione non esime inoltre il richiedente dall'obbligo di essere già preventivamente in possesso delle eventuali preliminari approvazioni, da parte degli organi e degli Uffici competenti, in ordine alla idoneità tecnica degli impianti, delle installazioni e dei manufatti per la cui collocazione viene effettuata la manomissione del suolo.

Il titolare dell'autorizzazione assumerà, quindi, ogni responsabilità in ordine alla trasgressione delle norme e delle condizioni di cui ai due commi precedenti, e comunque terrà il Comune garantito e manlevato nei confronti di chiunque.

Il titolare dell'autorizzazione è direttamente responsabile nei riguardi del Comune e dei terzi per tutti i danni diretti e comunque inerenti o conseguenti alla manomissione del suolo, ed è altresì obbligato a manlevare e a mantenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi richiesta e azione che comunque e da chiunque potesse venire avanzata per danni o per qualunque altro titolo in relazione alla manomissione del suolo.

Se, per esigenze imprevedute, la manomissione del suolo dovesse protrarsi oltre il termine stabilito dall'autorizzazione, il titolare dell'autorizzazione stessa deve presentare al Comune apposita istanza scritta di proroga, in carta legale o resa tale, in tempo utile sul termine, la quale non è più rinnovabile salvo casi di assoluta ed accertata necessità.

Se la durata della manomissione dovesse superare l'ultimo termine prescritto, è facoltà del Comune disporre la sospensione dei lavori nonché l'emissione di qualsiasi altro provvedimento a carico del titolare ritenuto necessario, fatta salva comunque l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21 nonché, nei casi gravi, delle penali di cui all'articolo 22.

Nel caso di sospensione dei lavori disposta dal Comune ai sensi del comma precedente, il conteggio dei giorni ai fini dell'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 22 sarà sospeso per la durata del periodo corrispondente.

Se si evidenziassero necessarie, nel corso dei lavori, variazioni nell'estensione, nella conformazione o nelle modalità tecniche esecutive della manomissione rispetto a quanto autorizzato, il titolare deve presentare al Comune apposita istanza scritta, in tempo utile, per ottenere la relativa autorizzazione.

In assenza dell'autorizzazione di cui al comma precedente, fatta salva l'emissione di qualsiasi altro provvedimento a carico del titolare ritenuto necessario, si procederà all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21 nonché, nei casi gravi, delle penali di cui all'articolo 22.

In ogni caso, inoltre, verrà effettuato il conguaglio finale sugli importi dovuti.

Ad ultimazione dei lavori dovranno essere forniti, da parte del richiedente l'autorizzazione, gli elaborati grafici aggiornati (qualora diversi dalla documentazione progettuale presentata), su supporto cartaceo e su supporto informatico, con l'esatta rappresentazione delle condotte, tubazioni, ecc., (come costruite) controfirmati da tecnico professionista abilitato.

ARTICOLO 6 - CAUZIONI E DISCIPLINARI

Per lavori di particolare delicatezza e importanza, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la posa in opera di nuove canalizzazioni nel sottosuolo o la manomissione di elementi con funzione strutturale, è in facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere, prima del rilascio dell'autorizzazione, un deposito cauzionale, che sarà svincolato dopo l'avvenuta esecuzione e ultimazione a regola d'arte dei lavori, certificata ai sensi dei successivi articoli 11 o 17.

L'importo della fidejussione sarà stabilito in base al costo che dovrebbe sostenere l'amministrazione comunale per ripristinare il danno che si ipotizza possa arrecare la manomissione in oggetto, tale quantificazione sarà a cura del Settore Lavori Pubblici - e comunque non potrà essere inferiore ad € 1.000,00 (mille/00).

Gli Enti erogatori di servizi pubblici o assimilati dovranno versare una fidejussione annuale, anticipata, entro il mese di Gennaio dell'anno corrente, il cui importo sarà stabilito di volta in volta dall'Amministrazione comunale. L'importo sarà commisurato alla media del totale complessivo del triennio precedente e la fidejussione sarà valutata con addebito del 25% sull'importo complessivo.

E' altresì in facoltà del Comune, per tali lavori, richiedere la sottoscrizione, da parte del richiedente, di un apposito disciplinare contenente le norme del caso in merito alle modalità di esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 7 - ESECUZIONE DEI LAVORI

Nel compiere i lavori, nel fare i depositi sulle strade e nell'impiantare i cantieri di lavoro, devono essere osservate tutte le norme in materia di circolazione stradale e devono essere adottate tutte le misure e cautele di comune prudenza per prevenire incidenti o qualsiasi altro inconveniente all'igiene e alla sicurezza pubblica e privata.

L'esecuzione è, in ogni caso, subordinata ai provvedimenti e/o decisioni che l'Amministrazione Comunale riterrà di assumere, in tema di circolazione stradale, tramite il Comando della Polizia Municipale.

Sul luogo dei lavori dovranno essere sistemati, a cura e spese del titolare, i regolamentari cartelli informativi di cantiere.

Dovranno essere inoltre osservate le norme tecniche e le condizioni previste dal Capitolato Generale dei Lavori Pubblici e dal Capitolato Speciale d'Appalto per le opere stradali e idrauliche.

Al fine di arrecare il minor danno possibile, il titolare dell'autorizzazione provvederà a tagliare la pavimentazione bituminosa esclusivamente con l'impiego di idonea attrezzatura taglia-asfalto, e comunque in modo da effettuare tagli netti e regolari, salvo espressa deroga conseguente alla eventuale particolare tipologia della pavimentazione da manomettere.

Le lastre delle pavimentazioni lapidee non dovranno essere tagliate ma rimosse, in ogni caso, per intero. Nel caso di involontaria rottura di un elemento lapideo esso dovrà essere sostituito con materiale nuovo del tutto analogo a quello esistente.

Nel caso in cui la tariffa applicata ai sensi del secondo comma del precedente articolo 4 e di cui all'Allegato "A" comporti il recupero degli elementi delle pavimentazioni di tipo lapideo (masselli, basoli, ecc.), rimossi per eseguire i lavori di manomissione, in modo da consentirne il riutilizzo per il ripristino definitivo del suolo, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla loro idonea conservazione, custodia e sorveglianza.

Qualora venga riscontrata la mancata ottemperanza alle prescrizioni del precedente comma, il costo dei materiali nuovi che dovessero essere forniti dal Comune in sostituzione di quelli non più recuperabili perché danneggiati dai lavori di manomissione o perduti sarà addebitato al titolare applicando i prezzi risultanti dal Capitolato della Manutenzione strade per i materiali in provvista, aumentati del 50% (cinquanta per cento).

Le relative superfici interessate non verranno dedotte dalla superficie complessiva della manomissione.

Quanto sopra fatta salva ogni altra iniziativa del Comune a termini di legge nonché le eventuali sanzioni e penali previste negli articoli 21 e 22.

I lavori di scavo sul piano stradale devono essere eseguiti per tratti di lunghezza non superiore a metri 50, fatta salva ogni diversa disposizione della Polizia Municipale in materia di viabilità. Non si potrà procedere allo scavo del tratto successivo se non dopo l'avvenuto ripristino del tratto precedente.

Gli scavi non devono essere effettuati, salva accertata impossibilità, ad una distanza inferiore a metri 0,50 dai camminamenti e dai marciapiedi pedonali.

Gli scavi a sezione ristretta (profondità superiore ad una volta e mezza la larghezza) devono essere convenientemente armati. Ad operazioni ultimate, dovranno essere disarmati con cautela, assicurando la stabilità delle pareti mediante accurato costipamento dei materiali di riempimento.

Chiusini, griglie e prese di impianti compresi nella superficie manomessa dovranno essere ricollocati dai richiedenti nella posizione e alla quota adeguata.

Devono essere disposte cautele particolari in prossimità delle piante per la protezione delle radici delle medesime.

Ulteriori prescrizioni e modalità di esecuzione dei lavori possono essere imposte, di volta in volta, dall'Amministrazione Comunale, a suo motivato giudizio, comprese variazioni o sospensioni dei lavori.

In caso di concomitanza dei lavori tra Enti erogatori di servizi pubblici e/o privati, la manomissione del suolo pubblico dovrà essere concordata preliminarmente con il Servizio di manomissioni del suolo pubblico che stabilirà, caso per caso, l'andamento dei lavori e il computo dei ripristini definitivi che dovranno essere eseguiti dalle parti interessate. Resta in ogni caso inteso che qualora il ripristino sia effettuato da uno dei soggetti e/o Enti interessati, l'altro Ente o gli eventuali altri soggetti dovranno provvedere ai ripristini di pari superfici presso altre localizzazioni a discrezione del Servizio Strade.

ARTICOLO 8 - POSA DI CONDUTTURE NEL SOTTOSUOLO E MANUFATTI

Tutte le condutture, di qualsiasi genere esse siano, devono di norma essere collocate ad una profondità minima di metri 0,80, misurata tra il piano di calpestio del suolo pubblico e l'estradosso della condotta. E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale prescrivere una maggiore o una minore profondità.

Ogni volta che la manomissione del suolo è necessaria per la posa di nuove condutture, cavi, ecc., l'Ente interessato dovrà porre in opera nello scavo, a profondità adeguata, opportune segnalazioni, costituite da nastri ubicati in esatta corrispondenza dell'asse della canalizzazione.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di chiedere l'applicazione della norma di cui ai precedenti commi anche in relazione alle condutture già esistenti, ogni volta che il Comune deve procedere a lavori di rifacimento o di sistemazione o di grande riparazione di strade o di tratti di strada oppure di impianti e servizi comunali, secondo quanto riportato al successivo articolo 19.

Nel caso in cui la profondità sia determinata dall'Amministrazione Comunale secondo quanto espresso dal primo comma, la posa delle dette condutture sarà consentita solo previo impegno sottoscritto dal richiedente alla collocazione alla detta profondità e con espressa manleva del Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di diversa o irregolare collocazione.

Tutti i concessionari di qualunque impianto o utenza nel sottosuolo sono tenuti, a loro esclusiva cura e spese, ad evitare che da tali impianti o utenze possa comunque derivare danno al Comune o a terzi.

In particolare, sono tenuti a far sì che le parti degli impianti o utenze che affiorano sul suolo pubblico siano sempre mantenute a raso.

I chiusini dei pozzetti dovranno, inoltre, essere marchiati con il nome del soggetto titolare dell'impianto.

E' assolutamente vietato l'inserimento di condutture d'ogni genere negli impianti di fognatura pubblici o privati o comunque in ogni altro impianto che, a giudizio degli Uffici comunali competenti, risulti non idoneo ai fini dell'igiene e della sicurezza pubblica.

Le distanze minime da osservare dagli impianti esistenti nel sottosuolo per la posa in opera di nuove condotte, tubazioni, ecc, sono di m. 0,50.

Le condutture collocate in difformità a quanto sopra stabilito dovranno essere rimosse a cura e spese dei proprietari delle condutture stesse, su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Nei casi di mancato riscontro alle richieste di cui al precedente comma, il Comune potrà emettere, nei casi in cui ne venga ravvisata la necessità, apposite ordinanze sindacali a carico degli interessati, con le conseguenze di legge.

ARTICOLO 9 - IMPIANTI E MANUFATTI ESISTENTI

I lavori di manomissione dovranno essere condotti in modo da evitare ogni danno o pregiudizio ai manufatti e agli impianti esistenti (in particolare a quelli relativi ai servizi di pubblica o privata utilità).

E' altresì responsabilità del titolare dell'autorizzazione l'idonea conservazione, custodia e sorveglianza di tutti i manufatti, impianti e infrastrutture, sia pubblici che privati, rimossi per eseguire la manomissione del suolo, nonché la loro ricollocazione a perfetta regola immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori.

Le relative superfici interessate non verranno dedotte dalla superficie complessiva della manomissione.

Fra le responsabilità del titolare dell'autorizzazione è inoltre compresa la preliminare identificazione e la localizzazione di tutti i manufatti e di tutti gli impianti presenti sul suolo e nel sottosuolo che possono interferire con i lavori.

Sarà cura dell'interessato richiedere ai competenti Uffici, nonché alle altre fonti opportune, le necessarie informazioni.

Nel caso in cui si verificassero danni ai manufatti, agli impianti o alle infrastrutture di cui sopra, il titolare dell'autorizzazione sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione agli Uffici competenti dell'Amministrazione Comunale e si dovrà attenere alle disposizioni che gli stessi riterranno opportuno impartire in merito.

Qualora il titolare omettesse la predetta comunicazione, l'Amministrazione Comunale, salve e impregiudicate l'applicazione delle sanzioni previste al successivo articolo 21 nonché le eventuali azioni legali, diffiderà il titolare stesso a provvedere alle riparazioni dei danni verificatisi entro un termine di tempo stabilito, e in caso di inadempienza totale o parziale alle prescrizioni provvederà d'ufficio a totali spese del detto richiedente.

E' inoltre in facoltà del Comune avvertire per iscritto, in caso di lavori pubblici da eseguirsi sulle strade, i concessionari affinché adeguino i loro impianti o le loro utenze in sottosuolo, a loro cura e spese (senza onere alcuno a carico del Comune), alla nuova situazione della strada.

Nei casi di mancato riscontro alle comunicazioni di cui al precedente comma, il Comune potrà assumere, qualora ne ravvisi la necessità, dietro adeguata istruttoria degli Uffici e su specifica deliberazione della Giunta Comunale, le necessarie misure a carico degli interessati, con le conseguenze di legge.

ARTICOLO 10 - RIEMPIMENTO DELLO SCAVO

Effettuati i lavori necessari, il titolare dell'autorizzazione dovrà, a sua cura e spese, riempire gli scavi fino

alla quota adeguata della strada, a strati orizzontali ben compressi, con materiale arido, pietrame, ghiaia e sabbia.

L'ultimo strato dovrà essere costituito da materiale stabilizzato di cava idoneo alla chiusura della massicciata stradale.

Tale materiale dovrà essere ben costipato, all'occorrenza innaffiandolo ed usando anche tutte quelle cautele dettate dalla pratica atte ad evitare, in seguito, avvallamenti o deformazioni del piano viabile.

Il materiale di risulta, qualora non riutilizzato nell'ambito del cantiere, dovrà essere allontanato tramite le apposite filiere di smaltimento e/o recupero.

Copia delle ricevute di avvenuto smaltimento/recupero dovranno essere allegate alla dichiarazione di fine lavori.

Nel caso dei marciapiedi, il titolare dovrà provvedere anche al ripristino del massetto di sottofondo.

Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione non ottemperi a quanto sopra prescritto, il Comune vi provvederà in sua vece e a totali sue spese, previa diffida al titolare stesso, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21.

Fino a che non sia stato eseguito il ripristino definitivo della pavimentazione di cui ai successivi articoli 12 o 16, il titolare dell'autorizzazione dovrà mantenere a sua cura e spese le segnalazioni e i ripari e lasciare il suolo interessato in idonee condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità, e risponderà altresì degli inconvenienti e dei danni causati o dipendenti dalle precarie condizioni del tratto di pavimentazione manomessa.

E' in facoltà del Comune, nel caso in cui ne venga ravvisata l'urgenza e la contingibilità, l'immediata effettuazione di pronti interventi sul luogo dei lavori a tutela della pubblica incolumità, con successiva rivalsa a termini di legge sul titolare dell'autorizzazione.

ARTICOLO 11 - ULTIMAZIONE E REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Al termine dei lavori, il titolare dell'autorizzazione deve inoltrare al Comune una dichiarazione di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori e di riconsegna dell'area manomessa al Comune stesso con allegata copia della ricevuta di smaltimento dei detriti e copia di elaborato grafico con l'indicazione della superficie manomessa e sezione di scavo.

La suddetta dichiarazione dev'essere firmata dal direttore dei lavori, che assume esplicitamente per iscritto la responsabilità dell'avvenuta esecuzione a regola d'arte degli stessi.

Quanto sopra non pregiudica la facoltà del Comune di effettuare o disporre, in qualsiasi momento e con le modalità opportune, qualsiasi controllo o verifica sui lavori eseguiti.

Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione vi abbia provveduto ai sensi del successivo articolo 12, la dichiarazione di cui sopra dovrà comprendere anche il ripristino definitivo della pavimentazione manomessa e della relativa segnaletica orizzontale e verticale.

Pervenuta la dichiarazione, sarà svincolata l'eventuale cauzione depositata ai sensi del precedente articolo 6.

Nel caso in cui, posteriormente alla presentazione della dichiarazione, si verificassero, in qualunque tempo, inconvenienti o danni derivati da un'errata esecuzione dei lavori o da vizi occulti, il Comune potrà diffidare il titolare al rifacimento dei lavori entro un termine prefissato, scaduto infruttuosamente il quale vi provvederà in sua vece, a totali spese dell'inadempiente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni e delle penali di cui ai successivi articoli 21 e 22.

Per gli Enti e le Società di cui al primo comma dell'art. 16, gli obblighi riguardanti l'ultimazione e la regolare esecuzione dei lavori sono disciplinati dal successivo articolo 17.

ARTICOLO 12 - RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA PAVIMENTAZIONE A CURA DEI PRIVATI

Il ripristino delle manomissioni eseguite su marciapiedi o lastricati dovranno essere eseguite obbligatoriamente a cura e spese dei richiedenti, compreso il relativo sottofondo.

In caso di manomissione eseguita su sede stradale, il titolare dell'autorizzazione potrà richiedere al Comune di effettuare il relativo ripristino definitivo previo pagamento degli oneri di manomissione, maggiorati del 25%.

Pervenuta la dichiarazione scritta di cui al precedente articolo 11, il Comune provvede all'effettuazione del ripristino definitivo della pavimentazione manomessa, salvo quanto disposto dall'articolo 16, e riassume l'onere della manutenzione della superficie interessata, restando salve le responsabilità a carico del titolare derivanti dal manifestarsi, in qualunque tempo, di vizi occulti.

Il ripristino definitivo può essere eseguito anche in ore festive e notturne, quando le esigenze del traffico o altri motivi di pubblico interesse lo richiedano; in tal caso, tutti i prezzi di tariffa di cui al punto 1 dell'articolo 4 sono aumentati del 100% (cento per cento).

Ultimato il ripristino definitivo, potranno essere effettuati gli eventuali conguagli, sugli importi dovuti al Comune dal titolare dell'autorizzazione, in dipendenza di variazioni riscontrate nell'estensione della superficie manomessa o dell'applicazione delle maggiorazioni di cui al comma precedente, restando comunque impregiudicato quanto stabilito dal successivo articolo 22 (penali).

In caso di esecuzione del ripristino definitivo della sede stradale da parte del richiedente, l'onere di manomissione del suolo pubblico sarà pari al solo addebito del coefficiente del 25% sulle corrispondenti voci di tariffa.

Il ripristino definitivo dovrà essere effettuato entro mesi 6 (sei) dalla data di ultimazione della manomissione del suolo pubblico. In difetto saranno applicate le sanzioni di cui all'allegato C), art. 3 del vigente Regolamento.

Le modalità di esecuzione del ripristino definitivo dovranno essere conformi a quanto stabilito nel successivo art. 16.

In tal caso, sull'istanza per il rilascio dell'autorizzazione dovrà figurare un'apposita dichiarazione del richiedente dalla quale risulti l'impegno di effettuare anche il ripristino definitivo della pavimentazione a perfetta regola d'arte e sotto la sua responsabilità, e la dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori di cui al precedente articolo 11 dovrà comprendere anche il ripristino definitivo.

Nel caso in cui il suddetto ripristino si evidenziasse insoddisfacente o non eseguito, gli interventi necessari saranno eseguiti dal Comune applicando le tariffe del prezziario dell'Appalto di manutenzione strade in vigore al momento dell'intervento, a maggiori spese del richiedente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21 nonché delle penali previste dall'articolo 22.

Nel caso in cui la manomissione del suolo comporti anche alterazioni alle opere comunali (segnaletica stradale orizzontale e verticale, infrastrutture varie), il richiedente dovrà preventivamente comunicarlo agli Uffici comunali competenti e al Comando della Polizia Municipale e poi dovrà provvedere, a sua cura e spese, al ripristino delle varie opere manomesse secondo le disposizioni e i tempi stabiliti dai citati Uffici. Il ripristino della segnaletica dovrà essere compreso nella suddetta dichiarazione di regolare esecuzione.

ARTICOLO 13 - INTERVENTI URGENTI

Per le manomissioni la cui esecuzione è indispensabile avvenga immediatamente al fine di rimuovere uno stato di grave ed incombente pericolo per l'incolumità o l'igiene pubblica o privata, ovvero una situazione accertata di grave pregiudizio per il traffico o per la funzionalità di impianti di pubblica o privata utilità,

l'interessato può procedere alla rottura, alla condizione che ne faccia preventiva segnalazione scritta al Comando della Polizia Municipale e comunicazione urgente, tramite telegramma o fax, all'Ufficio Manomissioni suolo pubblico, fermo l'obbligo di richiedere, nei modi e con le formalità previste dal precedente articolo 2, la formale autorizzazione entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi.

Nei casi di cui al precedente comma, il Comando della Polizia Municipale, sommariamente verificata l'esistenza delle situazioni di cui al comma stesso, rilascia al richiedente l'autorizzazione "ricevuta" di segnalazione e, contestualmente, il nulla osta unicamente ai fini della viabilità.

Copia della segnalazione del richiedente l'autorizzazione e copia del nulla osta del Comando della Polizia Municipale vengono tempestivamente trasmesse al Settore Lavori Pubblici, che cura l'ulteriore istruttoria della pratica ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

Si qualifica urgente l'intervento come definito ai sensi del 1° comma, portato a termine senza soluzione di continuità per il periodo strettamente necessario alla riconsegna provvisoria delle superfici manomesse.

ARTICOLO 14 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO O DEL SOTTOSUOLO PUBBLICO

Ogni volta che la rottura del suolo è necessaria per la realizzazione ex-novo o la modifica di impianti o altre opere di qualsiasi genere per la cui esecuzione sia necessaria la relativa speciale concessione di occupazione del suolo o del sottosuolo pubblico, il richiedente deve dimostrare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di aver già ottenuto il rilascio della concessione stessa da parte dell'Amministrazione Comunale, richiamandone gli estremi sulla domanda.

ARTICOLO 15 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI

In tutti i casi in cui, a giudizio motivato dell'Amministrazione Comunale, sia ritenuto necessario in relazione alle esigenze del traffico veicolare e pedonale, il rilascio dell'autorizzazione può anche essere subordinato alla condizione che i lavori vengano eseguiti ininterrottamente a turni continui, diurni e notturni, anche nei giorni festivi, con un congruo numero di mezzi e di personale.

Può anche essere prescritto che i lavori debbano essere eseguiti esclusivamente di notte.

In questo caso, di giorno il suolo pubblico deve rimanere sgombro da qualsiasi materiale o attrezzo, e gli scavi devono essere convenientemente riempiti o coperti in modo da permettere il traffico.

In caso di lavoro notturno, devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie alla salvaguardia della quiete pubblica.

In caso di inottemperanza alle condizioni di cui sopra, il Comune, previa diffida scritta e scaduto il prefissato termine, può procedere direttamente all'esecuzione dei lavori a spese dell'intimato, senza pregiudizio degli altri diritti del Comune ai sensi di legge e del presente Regolamento.

ARTICOLO 16 - RIPRISTINO DEFINITIVO A CURA DEGLI ENTI TITOLARI DI PUBBLICI SERVIZI

E' fatto obbligo agli Enti e Società erogatori/trici di pubblici servizi, salvo discrezionale ed insindacabile deroga da parte dell'Amministrazione Comunale, di provvedere direttamente anche al ripristino definitivo del suolo stradale dagli stessi o per conto degli stessi manomesso.

A carico degli anzidetti Enti e Società è addebitata una somma pari al 25% (venticinque per cento) dell'importo dei lavori, calcolato mediante contabilizzazione quadrimestrale a consuntivo degli stessi, a compenso degli oneri che il Comune sostiene in via ordinaria a causa dei danni e del maggior degrado delle strutture e delle infrastrutture comunali in conseguenza della manomissione del suolo, senza pregiudizio dei

diritti del Comune per eventuali danni a suoi beni patrimoniali o a quelli demaniali.

La superficie contabilizzata è quella risultante dalle dimensioni effettive dello scavo, risultanti a consuntivo, maggiorate come disposto al precedente articolo 3.

I prezzi applicati in contabilità sono quelli stabiliti nel relativo elenco di cui all'allegato "A".

Gli Enti di cui al primo comma del presente articolo, ultimato il riempimento dello scavo, devono procedere alla posa in opera di un primo strato di conglomerato bituminoso (tipo "bynder" - strato di collegamento) dello spessore non inferiore a cm 10 allo stato compresso.

Effettuati gli eventuali successivi interventi di ricarica fino al completo assestamento del suolo, dovranno procedere quindi al ripristino definitivo della pavimentazione manomessa nonché della relativa segnaletica orizzontale e verticale, previ accordi con il Settore Lavori Pubblici e il Comando della Polizia Municipale del Comune.

Il manto in conglomerato bituminoso steso precedentemente al ripristino definitivo dovrà essere scarificato, per mezzo di una fresa rotativa, per uno spessore di almeno centimetri tre.

Si procederà quindi alla stesura del tappeto di usura.

E' in facoltà discrezionale del Comune, tramite i propri competenti Uffici, consentire all'Ente titolare dell'autorizzazione, su sua espressa richiesta scritta, l'effettuazione del ripristino definitivo derogando dalla scarifica preliminare di cui al terzo comma, qualora particolari condizioni della superficie manomessa lo consentano.

L'estensione della superficie scarificata nonché, conseguentemente, del tappeto di usura è stabilita, nei diversi casi, salvo esplicita diversa disposizione dei competenti Uffici del Comune, come segue.

1) Per le strade il cui manto sia già stato oggetto di rifacimento da meno di due anni rispetto alla data di consegna dell'eventuale autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 13 (interventi urgenti), il ripristino definitivo dovrà essere esteso, salvo espressa deroga del Comune:

a) in direzione trasversale:

- per strade di larghezza non superiore a metri 7 (esclusi i marciapiedi), a tutta la larghezza della carreggiata;

- per strade di larghezza superiore a metri 7 (esclusi i marciapiedi), dal bordo più vicino della carreggiata interessata fino alla mezzzeria della stessa, fino ad un massimo di metri 12 e con un franco minimo dal bordo dello scavo, in ogni caso, di metri 0,50; nel caso di tratti di scavo correnti in mezzzeria, è a discrezione del Comune identificare il bordo della carreggiata fino al quale estendere il ripristino definitivo;

b) in direzione longitudinale: per una lunghezza pari a quella massima dello scavo maggiorata di metri 0,50 per parte.

Per piccole manomissioni o rotture localizzate in punti isolati della strada, di superficie effettiva non superiore a 5 (cinque) metri quadrati, è in facoltà dell'Amministrazione Comunale ammettere il ripristino definitivo per dimensioni inferiori a quelle previste dai precedenti commi.

2) Per le strade il cui manto sia già stato oggetto di rifacimento da più di due anni rispetto alla data di consegna dell'autorizzazione, il ripristino definitivo dovrà essere esteso, salvo espressa deroga del Comune:

a) in direzione trasversale:

- per strade di larghezza non superiore a metri 4 (esclusi i marciapiedi), a tutta la larghezza della carreggiata;
- per strade di larghezza superiore a metri 4 (esclusi i marciapiedi), dal bordo più vicino della carreggiata

interessata fino alla mezzzeria della stessa, fino ad un massimo di metri 6 e con un franco minimo dal bordo dello scavo, in ogni caso, di metri 0,50; nel caso di tratti di scavo correnti in mezzzeria, è a discrezione del Comune identificare il bordo della carreggiata fino al quale estendere il ripristino definitivo;

b) in direzione longitudinale: per una lunghezza pari a quella massima effettiva dello scavo maggiorata di metri 0,50 per parte.

Ulteriori prescrizioni comuni ai precedenti punti 1 e 2:

- come data di consegna fa fede la data di ritiro dell'autorizzazione da parte del titolare;
- nel caso in cui lo scavo presentasse contorni irregolari, i limiti del ripristino definitivo si intendono esterni al minimo rettangolo circoscritto allo scavo stesso;
- nel caso di un tratto di scavo eseguito in direzione obliqua rispetto all'asse di mezzzeria della strada, il relativo ripristino definitivo non potrà avere un andamento obliquo, ma dovrà essere ricondotto a superfici rettangolari successive parallele alla direzione dell'asse stesso;
- i ripristini definitivi di più manomissioni effettuate nell'ambito della stessa autorizzazione che distano tra loro di una misura minore o uguale a metri 10, eseguiti secondo le modalità di cui agli articoli del presente Regolamento, devono essere effettuati congiuntamente, salva espressa deroga degli Uffici comunali.
- in tutti gli altri casi nei quali non risultino applicabili le precedenti norme, l'estensione del ripristino definitivo sarà oggetto di specifiche prescrizioni da parte dei competenti Uffici del Comune.

I ripristini definitivi realizzati secondo le estensioni stabilite ai precedenti punti 1 e 2 dovranno garantire una perfetta complanarità con i tratti contigui, che dovranno essere esenti da qualsiasi danno in seguito all'esecuzione dei lavori.

Il ripristino definitivo delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso dovrà essere eseguito entro mesi 6 (sei) dall'ultimazione del ripristino provvisorio. In difetto si applicherà la sanzione di cui all'allegato C), par. 3).

Il ripristino definitivo delle pavimentazioni di aree pedonali (marciapiedi, piazze ...) e di aree con pavimentazione diversa dal conglomerato bituminoso (lapidea, masselli autobloccanti ...) dovrà essere eseguito immediatamente a conclusione dei lavori.

Per l'esecuzione di opere di rilevante importanza, i disciplinari di cui al precedente articolo 6 potranno comprendere anche specifiche norme riguardanti i ripristini definitivi delle superfici manomesse.

ARTICOLO 17- ULTIMAZIONE E REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI PER GLI ENTI TITOLARI DI PUBBLICI SERVIZI

La dichiarazione di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori e di riconsegna dell'area manomessa al Comune di cui al precedente articolo 11, nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione sia uno degli Enti di cui all'articolo 16, deve comprendere anche il ripristino definitivo della pavimentazione manomessa nonché della relativa segnaletica stradale orizzontale e verticale.

Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall'Ente interessato, tramite il responsabile del proprio ufficio tecnico oppure altro tecnico qualificato, nel caso di diverse disposizioni scritte dell'Ente a norma dell'ottavo comma dell'articolo 2.

Qualora l'eseguito ripristino si appalesi insoddisfacente, il Comune, previa diffida scritta di eseguire entro un determinato termine i necessari lavori suppletivi, procederà direttamente al rifacimento delle opere, scaduto infruttuosamente il termine, a spese dell'inadempiente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni e delle penali di cui ai successivi articoli 21 e 22.

In ogni caso, è a carico degli Enti di cui al precedente articolo 16 ogni responsabilità, nei confronti del Comune e dei terzi, in dipendenza dei lavori da essi eseguiti, per il manifestarsi, in qualunque tempo, di vizi

occulti nonché, in generale, per qualsiasi inconveniente che non dipenda strettamente dal normale deterioramento dovuto all'uso o da eventi naturali eccezionali e imprevedibili.

ARTICOLO 18 - PROGRAMMA ANNUALE PER LE MANOMISSIONI DEL SUOLO PUBBLICO

Per gli interventi che impegnino vaste superfici di suolo pubblico oppure che interessino aree di circolazione stradale di rilevante importanza ai fini del traffico, gli Enti titolari di pubblici servizi di cui al precedente articolo 16 devono predisporre un programma generale.

I programmi devono pervenire al Comune entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello a cui fanno riferimento e sono soggetti alla formale approvazione con deliberazione dell'Amministrazione Comunale.

Per gli interventi di cui al precedente comma potrà essere richiesto di unificare gli interventi di diversi enti sfruttando i medesimi scavi, compatibilmente con le normative di settore, per minimizzare il disagio alla cittadinanza nelle aree interessate e per perseguire il massimo risparmio.

E' compito dei suddetti Enti portare a conoscenza dei rispettivi utenti il programma annuale generale per le manomissioni del suolo pubblico, una volta ottenutane l'approvazione di cui al precedente comma.

E' inoltre in facoltà dell'Amministrazione Comunale dare notizia del programma di cui sopra, una volta approvato e con i mezzi opportuni, alla cittadinanza.

I privati interessati e gli stessi Enti dovranno quindi eseguire tutti gli eventuali lavori di posa di nuovi impianti o di modifica o sostituzione di quelli esistenti, nelle strade contemplate dal programma generale, nell'ambito degli interventi previsti dal programma stesso nonché in concomitanza con essi, inoltrando al Comune, in tempo utile, istanza di autorizzazione secondo le norme e le disposizioni del presente Regolamento.

Per due anni dalla data delle autorizzazioni rilasciate in conformità alle disposizioni del presente articolo non sarà più consentita alcuna manomissione del suolo nella zona, salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 20.

ARTICOLO 19 - SISTEMAZIONE GENERALE DI UNA STRADA DA PARTE DEL COMUNE

Prima del rifacimento generale della pavimentazione di una strada o della realizzazione o modifica di manufatti di relativi impianti di servizio di pubblica utilità (fognatura, illuminazione, ecc.), il Comune, tramite i propri competenti Uffici, ne dà tempestiva notizia agli Enti di cui al precedente articolo 16 nonché, in generale, alla cittadinanza, eventualmente utilizzando anche giornali e manifesti, prescrivendo altresì un termine entro il quale gli interessati potranno presentare le istanze per ottenere autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico riguardanti quella strada.

Salvo che nei casi imprevedibili o di assoluta urgenza contemplati nel precedente articolo 13, non verrà rilasciata alcuna autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico nel tratto interessato prima che siano decorsi due anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori di cui al primo comma.

Nei casi in cui sono consentite, le manomissioni dovranno essere eseguite previ accordi con il Settore Lavori Pubblici del Comune e senza intralcio o pregiudizio per il buono e sollecito corso dei lavori comunali.

Il ripristino del suolo, oltre i limiti di profondità interessanti i lavori comunali, dev'essere eseguito, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, con materiali e mezzi idonei ad ottenere il completo assestamento, se occorre anche con muratura e calcestruzzo, restando in ogni caso il titolare stesso responsabile dei danni alle opere strutturali, di pavimentazione ed accessorie derivanti da successivi assestamenti.

Per quanto riguarda la condotta e la durata dei lavori, si applicano le norme di cui agli articoli precedenti.

ARTICOLO 20 - RIMOZIONE OBBLIGATA DI IMPIANTI, CONDUTTURE E MANUFATTI

E' in facoltà del Comune richiedere agli Enti e ai privati concessionari, tramite un'apposita ordinanza sindacale con prefissione di congruo termine, l'asportazione dal suolo e dal sottosuolo pubblico degli impianti, delle condutture e dei manufatti di proprietà dei concessionari medesimi (a propria cura e spese senza rivendicazione alcuna) in ciascuno dei seguenti casi:

- 1) che non siano più utilizzati;
- 2) che costituiscano pregiudizio alla realizzazione di opere e di infrastrutture pubbliche;
- 3) che non siano più compatibili con le esigenze della circolazione stradale o col pubblico interesse.

Nel primo dei casi contemplati, le spese sono a completo carico dei concessionari; negli altri due casi le spese sono a carico del Comune come per legge.

Qualora l'ordinanza sindacale emessa nei casi di cui ai precedenti punti 2 e 3 abbia per oggetto lavori di rilevante entità relativi a impianti, condutture e manufatti di pubblici servizi, il termine e le modalità tecniche di esecuzione degli interventi per la sistemazione degli impianti e dei connessi di cui sopra, sia in via provvisoria che in via definitiva, saranno concordati con gli interessati.

Qualora un impianto collocato in sottosuolo desse luogo, per vetustà o altre cause, ad inconvenienti che rendano necessarie ripetute rotture del suolo pubblico, è in facoltà dell'Amministrazione Comunale ordinare ai concessionari la sostituzione o la modifica di tale impianto a complete loro spese.

In caso di inadempienza, da parte degli interessati, alle suddette ordinanze, il Comune provvederà d'ufficio a spese degli stessi, fatte salve l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 21 nonché ogni altra eventuale azione legale nel caso in cui si verificassero danni in dipendenza dei sopra detti impianti, condutture e manufatti.

ARTICOLO 21 - SANZIONI

Senza pregiudizio per ogni azione creditoria del Comune per il recupero delle spese di ripristino del suolo pubblico manomesso, ai sensi delle tariffe allegate, nonché per interessi moratori sulle somme dovute e per eventuali maggiori risarcimenti, e senza pregiudizio altresì per ogni altro procedimento per violazione alle norme di legge e di Regolamento in materia di circolazione stradale, nonché del rapporto all'Autorità Giudiziaria qualora il fatto costituisca anche reato, le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono punite ai sensi della Legge 24 novembre 1981 N. 689 e ss. mm. ii., nonché del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI".

Le infrazioni di cui al comma precedente sono altresì soggette all'eventuale applicazione delle penali di cui al successivo articolo 22.

Per le infrazioni alle norme del presente Regolamento non è ammessa l'oblazione in via breve.

ARTICOLO 22 - PENALI

Qualora vengano rilevati ritardi, sul prescritto termine di ultimazione dei lavori, imputabili a dolo o a grave negligenza del titolare dell'autorizzazione, verranno applicate le penali giornaliere previste nell'Allegato "B".

Nel caso in cui vengano concesse proroghe, sul termine di ultimazione dei lavori, ai sensi del quinto comma del precedente articolo 5, l'eventuale applicazione della penale decorrerà a partire dal primo giorno successivo alla scadenza dell'ultimo termine concesso.

Qualora vengano rilevate, in qualunque tempo, gravi irregolarità nell'esecuzione dei lavori e, se a carico del titolare, dei ripristini della pavimentazione e della segnaletica orizzontale e verticale rispetto alle norme del presente Regolamento nonché alle eventuali altre prescrizioni del Comune, verranno applicate le penali, commisurate all'entità della superficie interessata, previste nell'Allegato "C".

Il titolare dell'autorizzazione è ritenuto responsabile, ai fini dell'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti, anche dei ritardi e delle irregolarità imputabili ai soggetti esecutori materiali degli interventi di manomissione agenti per suo conto o incarico.

L'applicazione delle penali può essere anche compresa tra le norme contenute nei disciplinari di cui al precedente articolo 6.

ARTICOLO 23 - DECORRENZA E VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento nonché gli annessi Allegato "A" (elenco dei prezzi unitari) e Allegati "B" e "C" (penali) entreranno in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

I prezzi unitari contenuti nell'Allegato "A" e le penali riportate nell'Allegato "B" e nell'Allegato "C" sono soggetti a revisione periodica, con le cadenze ritenute necessarie a discrezione della Giunta Comunale, tenuto conto dei costi aggiornati di manutenzione delle strade.

Le eventuali modifiche alle norme del presente Regolamento nonché gli aggiornamenti periodici degli allegati di cui al comma precedente saranno oggetto di apposita deliberazione da parte rispettivamente del Consiglio e della Giunta Comunale.

Carcare, 04/03/2020

ALLEGATO A - ELENCO DEI PREZZI UNITARI IN BASE AI QUALI VIENE EFFETTUATO IL CONTEGGIO DEGLI ONERI CHE IL RICHIEDENTE DEVE CORRISPONDERE AL COMUNE PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

I prezzi indicati non comprendono l'eventuale fornitura e posa in opera di manufatti, impianti e infrastrutture che, in seguito alla rimozione operata nel corso della manomissione del suolo, risultassero non più riutilizzabili o ricollocabili all'atto dell'effettuazione dei ripristini definitivi, e pertanto dovessero essere sostituiti con altri nuovi.

L'importo dei detti manufatti, impianti e infrastrutture sarà addebitato all'utente secondo le norme del Regolamento. Le superfici interessate dalla collocazione degli stessi non verranno dedotte dalla superficie complessiva della manomissione.

I prezzi riportati ai numeri 6 e 7 del presente elenco si riferiscono rispettivamente al caso in cui la pavimentazione rimossa possa essere recuperata dal Comune che effettua il ripristino definitivo (prezzo "a") e al caso in cui il Comune debba provvedere alla sostituzione degli elementi della pavimentazione per l'esecuzione del ripristino stesso (prezzo "b").

Nel caso in cui il ripristino definitivo della pavimentazione venga effettuato dal titolare dell'autorizzazione, per il rilascio della stessa verrà applicato il prezzo riportato al punto "a", salvi successivi conguagli o richieste danni ai sensi delle norme del Regolamento.

Qualora i lavori di ripristino venissero eseguiti da persone dipendenti dall'Amministrazione Comunale in ore festive o notturne, nell'interesse della sicurezza stradale o per altra ragione ritenuta urgente ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, i prezzi del seguente elenco subiranno un aumento del 100% (cento per cento).

I prezzi del presente elenco non sono comprensivi dell'IVA.

1)	Terreno naturale senza massicciata: al metro quadrato	4,00 €
2)	Sede stradale con massicciata: al metro quadrato	9,50 €
3)	Sede stradale con tappeto bituminoso: al metro quadrato	18,00 €
4)	Sede stradale con pavimentazione in battuto di cemento: al metro quadrato	45,00 €
5)	Sede stradale pavimentata in cubetti o piastrelle di porfido, compreso il sottofondo in calcestruzzo e la chiusura dei giunti con la sabbia:	
	a) con riutilizzo dei cubetti di porfido: al metro quadrato	90,00 €
	b) con sostituzione dei cubetti di porfido	116,00 €
6)	Lastricato in masselli o basoli di granito, arenaria, ecc., su letto di sabbia:	
	a) con riutilizzo dei masselli o basoli: al metro quadrato	50,00 €
	b) con sostituzione dei masselli o basoli: al metro quadrato	140,00 €
7)	Lastricato in masselli o basoli di granito, arenaria, ecc., su sottofondo di calcestruzzo:	

	a) con riutilizzo dei masselli o basoli: al metro quadrato	50,00 €
	b) con sostituzione dei masselli o basoli: al metro quadrato	140,00 €
8)	Lastricato in lastre di arenaria o travertino, anche lavorate sulla superficie: al metro quadrato	140,00 €
9)	Lastricato in lastre di granito nazionale rosa o bianco, di qualsiasi spessore e pezzatura, su sottofondo di calcestruzzo: al metro quadrato	160,00 €
10)	Marcia piede in battuto di cemento, su sottofondo di calcestruzzo, esclusa la bordatura: al metro quadrato	45,00 €
11)	Marcia piede in blocchetti o piastrelle di cemento, su sottofondo di calcestruzzo, esclusa la bordatura: al metro quadrato	50,00 €
12)	Marcia piede in lastre di pietra di Luserna, su sottofondo di calcestruzzo, esclusa la bordatura: al metro quadrato	72,00 €
13)	Marcia piede in piastrelle di grès ceramico o in mattonelle di asfalto pesante su sottofondo in calcestruzzo, esclusa la bordatura: al metro quadrato	38,00 €
14)	Marcia piede in piastrelle di sfero-granito ecc., su sottofondo in calcestruzzo, esclusa la bordatura: al metro quadrato	54,00 €
15)	Marcia piede in cubetti o piastrelle (lastre) di porfido, su sottofondo di calcestruzzo, esclusa la bordatura: al metro quadrato	82,00 €
16)	Marcia piede in piastrelle di klinker su sottofondo in calcestruzzo e letto di posa, esclusa la bordatura: al metro quadrato	60,00 €
17)	Marcia piede in masselli autobloccanti tipo “porfido”, posati ad archi contrastanti o altro disegno: al metro quadrato	42,00 €
18)	Bordatura di marcia piede in granito, arenaria o simili, compresi lo scavo e la fondazione: al metro lineare	49,00 €
19)	Bordatura di marcia piede in calcestruzzo, compresi lo scavo e la fondazione: al metro lineare	42,00 €
20)	Marcia piedi con pavimentazioni speciali e per lavori non contemplati ai numeri precedenti: si applicheranno i prezzi del Capitolato della Manutenzione Strade, in vigore alla data della manomissione, aumentati del 50% (cinquanta per cento).	

Le tariffe in argomento saranno aggiornate annualmente con la rivalutazione dell'indice ISTAT e approvati dalla Giunta Municipale su proposta del Responsabile del Settore competente.

ALLEGATO B - IMPORTI DELLE PENALI GIORNALIERE DA APPLICARE, IN CASO DI RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI, SECONDO QUANTO STABILITO DALL'ARTICOLO 22

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Per i primi 10 giorni: al giorno | 100,00 € |
| 2) Per ciascun giorno successivo ai primi 10: al giorno | 100,00 € |

ALLEGATO C - IMPORTI DELLE PENALI DA APPLICARE, IN CASO DI ESECUZIONE DEI LAVORI INADEGUATA O DIFFORME O MANCATA ESECUZIONE DEI RIPRISTINI DEFINITIVI RISPETTO ALLE NORME DEL REGOLAMENTO, SECONDO QUANTO STABILITO DALL'ARTICOLO 22

Le misure di superficie e di lunghezza di cui ai punti seguenti vanno arrotondate all'unità per difetto. Le dimensioni autorizzate s'intendono al netto del franco di m 0,50 di cui al primo comma dell'art. 3.

- 1) Per gravi irregolarità nell'esecuzione lavori: al metro quadrato di superficie effettiva oggetto delle irregolarità € **250,00**
- 2) Per eccedenze non autorizzate nell'estensione della superficie manomessa:
 - a) se la lunghezza effettiva supera quella autorizzata maggiorata del 10%: per ogni metro lineare eccedente la lunghezza autorizzata maggiorata come sopra € **100,00**
 - b) se la larghezza effettiva supera quella autorizzata maggiorata di metri 0,50: per ogni m 0,10 eccedenti la larghezza autorizzata maggiorata come sopra (arrotondati ai m 0,10 per difetto) € **100,00**
- 1) Per mancata esecuzione dei ripristini definitivi nei termini previsti si applicherà una sanzione di € **500,00** (cinquecento/00), fermo restando quanto prescritto dall'art. 12.
- 2) Per mancata regolarizzazione entro 7 (sette) giorni dal ricevimento del telegramma o fax per esecuzione dei lavori in via di urgenza, si applicherà una penale di € **50,00** (cinquanta/00). Qualora il ritardo si protragga oltre mesi 6 (sei) la sanzione sarà pari ad € **300,00** (trecento/00). In caso di ritardo superiore all'anno sarà applicata la sanzione nella misura di € **500,00** (cinquecento/00).